

R.D. 12 giugno 1902, n. 226 ⁽¹⁾.

Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure ⁽²⁾.

Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici

Disposizioni generali.

1. Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla prefettura o alla sotto-prefettura ⁽³⁾ della località nella quale intende esercitare la sua industria.

Alla dichiarazione unirà:

a) un'impronta delle marche di fabbrica, colle quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verifica prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza;

b) un certificato, dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'ufficio metrico del distretto.

Il prefetto, o il sotto-prefetto ⁽⁴⁾, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato.

Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verifica prima in un ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a tale ufficio la ricevuta di cui sopra.

(3) Le sottoprefetture sono state soppresse con *R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1.*

(4) Le sottoprefetture sono state soppresse con *R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1.*

2. I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verifica.

I fabbricanti residenti in comuni ove esiste un ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verifica periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verifica periodica nel comune di loro residenza.

3. I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, né venderli nel Regno se non siano anche muniti del bollo di verifica prima.

I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verifica.

4. Coloro che fabbricheranno ad uso del commercio pesi, misure o strumenti per pesare o per misurare, senza aver fatta la dichiarazione di cui all'art. 1, e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dagli artt. 2 e 3, incorreranno nelle pene stabilite dagli artt. 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili qualora avessero consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verifica.